



REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA PER PREVENIRE E CONTRASTARE DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO E DI STUDIO

Art. 1 - Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Consigliera/e di Fiducia	1
Art. 3 - Funzioni e attività	2
Art. 4 - Procedura per la trattazione dei casi	2
Art. 5 - Entrata in vigore.....	2

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, sulla base della raccomandazione della Commissione europea 92/131/CEE, istituisce e disciplina la figura della/del Consigliera/e di Fiducia cui i componenti della Comunità della Scuola IMT Alti Studi Lucca possono rivolgersi per ottenere supporto contro discriminazioni e/o molestie, nonché difesa del rispetto della loro dignità, intimità e onore.

Art. 2 - Consigliera/e di Fiducia

1. La/Il Consigliera/e di Fiducia è una figura esterna all'Università, nominata dal Direttore tra le/gli idonee/i individuate/i dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro (CUG), in base a requisiti di adeguata e idonea professionalità, competenza e comprovata esperienza nel mondo del lavoro.
2. L'incarico di Consigliera/e di Fiducia viene attribuito dal Direttore per la durata di quattro anni non rinnovabili, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione che ne determina l'eventuale indennità.
3. Il Comitato Unico di Garanzia individua le/gli idonee/i sulla base di un'apposita selezione pubblica, cui non può partecipare chi faccia parte a qualsiasi titolo della Scuola ovvero sia stato titolare nei 5 anni precedenti di incarichi, a qualsiasi titolo conferiti, anche sotto forma di prestazione occasionale, dalla Scuola.
4. La Scuola si impegna a individuare spazi idonei affinché la/il Consigliera/e di Fiducia possa svolgere la propria attività, ove necessario.
5. La/Il Consigliera/e di Fiducia può essere revocata/o, con provvedimento motivato del Direttore, sentito preventivamente il Comitato Unico di Garanzia, nei casi di inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza nell'esercizio dei propri compiti.

Art. 3 - Funzioni e attività

1. La/Il Consigliera/e, in piena autonomia e nel rispetto della riservatezza di tutte le persone coinvolte:
 - a) presta la sua assistenza e la sua attività di ascolto, garantendo l'anonimato, a chi è vittima di discriminazioni, molestie e/o mobbing verificatisi nei luoghi di studio o di lavoro della Scuola e, su richiesta della persona interessata, tratta la soluzione del caso e informa sulle diverse opzioni per affrontarlo;
 - b) ha il compito di monitorare eventuali situazioni di rischio, laddove segnalate, svolgendo attività di rilevazione dei disagi nel rispetto dell'anonimato;
 - c) fermo restando il dovere di assicurare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, ha accesso ai documenti amministrativi inerenti ai casi sottoposti alla sua attenzione e riceve tutte le informazioni necessarie per la loro definizione;
 - d) collabora con il Comitato Unico di Garanzia alle cui riunioni può essere invitata/o a partecipare;
 - e) relaziona al Comitato Unico di Garanzia e agli Organi della Scuola annualmente - e comunque ogni volta lo reputi opportuno - circa gli esiti della sua attività, anche di monitoraggio.

Art. 4 - Procedura per la trattazione dei casi

1. La/il lavoratore che sia vittima di discriminazioni, molestie e/o mobbing verificatisi nei luoghi di studio o di lavoro della Scuola può rivolgersi direttamente alla/al Consigliera/e di Fiducia per la trattazione del caso, senza particolari formalità, al recapito che la Scuola porta a conoscenza delle/dei dipendenti.
2. La/il Consigliera/e esamina il caso, fornendo all'interessata/o ogni utile informazione sulle possibili forme di tutela, anche giurisdizionali. Procede all'acquisizione degli elementi necessari per la trattazione e valutazione del caso, e comunica alla parte lesa ogni iniziativa che intende promuovere per la soluzione. L' intervento dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto all'argomento affrontato.
3. La/Il Consigliera/e di Fiducia agisce in piena autonomia ma può avvalersi della collaborazione dei componenti del Comitato Unico di Garanzia, del personale tecnico-amministrativo o, previa autorizzazione dell'amministrazione, di esperti, anche non appartenenti alla stessa, in relazione alle specifiche professionalità di cui necessita. Sottopone, a seconda della gravità dell'azione molesta o violenta, il caso alla Consigliera di Parità della Regione Toscana.
4. La/Il Consigliera/e di fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza averne discusso precedentemente con la parte lesa e senza averne ricevuto l'espresso consenso.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo ufficiale online della Scuola